SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 109

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 9 ottobre 1990)

INDICE

ACHILLI: per un intervento presso l'amministrazione delle poste e dell'ASST affinchè provvedano ad effettuare i versamenti contributivi dei lavoratori assunti ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, direttamente alle sedi INPS (4-04021) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 3807

BERTOLDI, SENESI: sulle misure previste per eliminare l'amianto presente negli intonaci dell'edificio realizzato a Bolzano per l'ASST ed ancora inutilizzato (4-03885) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3808

BOSSI: sull'ottemperanza da parte delle regioni e dei comuni agli obblighi previsti dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, e sui provvedimenti adottati a carico delle amministrazioni locali inadempienti (4-02635) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3809

CARLOTTO: sull'opportunità di permettere anche agli allievi degli istituti magistrali che sostengano l'esame di maturità nella sessione estiva 1990 la partecipazione al concorso magistrale ordinario previsto dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 (4-04897) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 3810

CARLOTTO ed altri: per un intervento volto ad arrestare il crollo del mercato dei bovini da macello (4-04832) (risp. SACCOMANDI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 3811

CHIESURA: per un intervento volto a garantire alla sezione del Partito comunista italiano, operante presso le officine aeronavali di Venezia-Tessera, il diritto di affiggere manifesti politici (4-04327) (risp. PIGA, *ministro delle partecipazioni statali*) *Pag.* 3813

DIONISI: per un intervento volto ad impedire l'apertura di una cava in località Colle della Piada di Collelungo, frazione del comune di Casaprota (Rieti), nonchè a tutelare l'ambiente naturale della zona medesima (4-04636) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3814

FABBRI: sui motivi della soppressione della scuola media «Don Cavalli» di Parma (4-05031) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 3815

FERRARA Pietro: per l'adozione di provvedimenti a favore delle zone delle province di Siracusa e Ragusa colpite da avversità atmosferiche nei giorni 7 e 8 dicembre 1988 (4-02583) (risp. SACCOMANDI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 3816

sulla realizzazione di uno stabilimento balneare sulla spiaggia del lungomare «Tremoli» del comune di Avola (Siracusa), nelle vicinanze di una villa romana (4-04371) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3817

sul giudizio del Governo in relazione alle condizioni particolarmente onerose praticate dagli istituti di credito nella regione Sicilia (4-04623) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 3818

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

per un intervento volto ad assicurare efficaci servizi di vigilanza presso gli uffici postali (4-05023) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 3819

FERRARI-AGGRADI: sui provvedimenti che si intende assumere in relazione all'utilizzazione come fertilizzanti agricoli di rifiuti tossici industriali e farmaceutici, come accertato dal Corpo forestale dello Stato (4-04739) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3820

LONGO: per l'emanazione di una nota interpretativa che preveda l'esenzione dal *ticket* degli esami di laboratorio effettuati a donne in stato di gravidanza (4-05212) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3821

MONTINARO ed altri: per un intervento volto ad impedire la realizzazione del progetto edilizio denominato «Karumba» in una vasta area verde del comune di Marina di Lesina (Foggia) (4-04289) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3822

NEBBIA: sull'eventuale autorizzazione per la realizzazione di una discarica di rifiuti tossici e nocivi nel comune di Capriano del Colle (Brescia) (4-01454) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3824

sulle responsabilità connesse al rilascio dell'autorizzazione concessa per la realizzazione della discarica di rifiuti industriali sita nel comune di Capriano del Colle (Brescia) (4-05041) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3824

NIEDDU: per la sollecita attivazione delle procedure riguardanti la trasformazione in distilleria dello zuccherificio di Avezzano (L'Aquila) (4-01348) (risp. SACCOMANDI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 3826

PIZZO: sui motivi del mancato rispetto, da parte della Corte dei conti, delle norme di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, in materia di inquadramento del personale (4-04909) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 3827

POLLICE: sui provvedimenti assunti per potenziare il servizio scorte ai valori postali da parte della Polfer di Foggia (4-00280) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 3828

per la predisposizione di indagini in ordine agli incarichi disposti dal commissario dell'Ente per lo sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) in seno a società a carattere nazionale, a nuclei industriali e ad altri organismi presso cui l'ente ha diritto di presenza (4-00436) (risp. MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*) *Pag.* 3829

per un intervento volto a bloccare il progetto di lottizzazione nel territorio di Lesina (Foggia) (4-04282) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3823

sui motivi dei gravi ritardi nelle promozioni a primo dirigente ed a dirigente superiore presso l'amministrazione postale e l'ASST (4-04524) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3831

POLLICE, CORLEONE: sugli strumenti di controllo posti in essere a seguito del grave infortunio di lavoro verificatosi allo stadio di Palermo (4-03771) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 3834

POLLICE ed altri: per la costituzione del Parco del Pollino (4-04372) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3835

SENESI: sulle direttive da impartire agli uffici postali per facilitare i versamenti IRPEF ed ILOR (4-04812) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3837

VISIBELLI: sulla legittimità dell'assegnazione da parte del comune di Gioia del Colle (Bari) alla società CEI di suoli destinati alla edilizia economica e popolare (4-02124) (risp. PIGA, *ministro delle partecipazioni statali*) 3837

sulla illegittimità dei comportamenti assunti dai funzionari del Banco di Napoli nei confronti dell'Azienda municipalizzata elettricità e trasporti di Trani (Bari) (4-04557) (risp. CARLI, *ministro del tesoro*) 3839

sull'orientamento del Governo in relazione alla necessità di livellare le tariffe telefoniche internazionali vigenti in Italia a quelle degli altri paesi europei (4-05141) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3841

sui motivi della mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo 4-03042 e 4-03344 presentati dall'interrogante (4-05180) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 3842

ZITO: per un intervento presso la SIP volto a garantire l'efficienza ed il decoro delle cabine telefoniche pubbliche, con particolare riferimento alla provincia di Reggio Calabria (4-04722) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3843

ACHILLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che con la legge n. 444 del 22 agosto 1985 sono stati assunti alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lavoratori «cassaintegrati» nelle regioni Lombardia e Piemonte, Liguria e Sardegna, con apposito concorso loro riservato dalla legge;

che detta legge all'articolo 5 stabilisce che questi lavoratori dovranno mantenere il sistema pensionistico in atto nel settore di provenienza (INPS);

appurato che l'amministrazione delle poste e dell'ASST non provvede ad effettuare i versamenti contributivi alle sedi INPS, ponendo i lavoratori in condizione di non poter usufruire nè delle normative INPS (che prevedono la possibilità di pensionamento con un massimo di 35 anni di versamenti), nè delle norme di quiescenza del Tesoro (che prevedono un minimo di 20 anni ed un massimo di 40), nè tantomeno della possibilità di richiedere il ricongiungimento di tutti i periodi assicurativi presso lo Stato in quanto l'articolo 5 prevede espressamente il contrario,

si chiede di sapere se non si ritenga di emanare le opportune disposizioni affinchè l'amministrazione delle poste e dell'ASST provveda ad effettuare i versamenti contributivi di detti lavoratori direttamente alle sedi INPS, al fine di consentire loro, al raggiungimento dei 35 o 40 anni di versamenti o al raggiungimento dei limiti di età fissati dalla legge (55 anni per le donne e 60 per gli uomini), di poter chiedere di essere collocati in pensione.

(4-04021)

(6 novembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che i lavoratori ex cassa-integrati assunti presso le aziende dipendenti da questo Ministero ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, rivestono lo *status* di impiegati civili dello Stato a tutti gli effetti.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della citata legge prevede, infatti, che «ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuino ad applicarsi le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria».

Per i lavoratori di cui trattasi, quindi, contestualmente alla corresponsione del trattamento economico da parte di queste amministrazioni, opera l'assoggettamento a regime contributivo valevole per la generalità del personale, con la conseguenza che gli stessi risultano destinatari della normativa sul trattamento di quiescenza in vigore per i dipendenti dello Stato prevista dal testo unico delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione, come già

detto, per le disposizioni concernenti la maturazione del diritto a pensione.

Ne consegue che i relativi contributi devono essere versati al Tesoro e non all'INPS.

In sostanza gli interessati, nei confronti dei quali è applicabile la ricongiunzione delle posizioni contributive ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, conseguono il diritto al trattamento di pensione al compimento del 55° anno di età se donne e del 60° se uomini semprechè sussistano almeno 15 anni di contribuzione, ovvero dopo 35 anni di contribuzione. In tal senso si è espressa anche la Ragioneria generale dello Stato – ispettorato generale per gli ordinamenti del personale – con nota del 7 aprile 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(5 ottobre 1990)

BERTOLDI, SENESI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'amministrazione ha costruito in Bolzano, via Resia, un enorme edificio per i servizi dell'Azienda Telefoni di Stato;

che tale edificio, ultimato nel 1986, è ancora del tutto o in grande parte inutilizzato, malgrado le assicurazioni date dal Ministro il 25 agosto 1988 in risposta ad una interrogazione, in quanto non è stato eseguito o, perlomeno, completato lo spostamento dei servizi;

che analisi recenti hanno riscontrato negli intonaci di tale edificio la presenza di amianto, nella forma «crisotilo», in percentuale notevole;

che tale presenza è stata rilevata sicuramente in corrispondenza delle canalizzazioni di areazione e condizionamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la presenza di amianto «crisotilo» sia diffusa in tutto o in parte dell'edificio;

quali misure e precauzioni siano previste per eliminare la potenziale pericolosità, che può diventare reale nel tempo, data dalla presenza del materiale tossico contenuto negli elementi della costruzione;

se il mancato utilizzo del fabbricato a distanza di tre anni dall'ultimazione sia legato alla pericolosa presenza del materiale tossico nelle strutture del fabbricato.

(4-03885)

(4 ottobre 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel ribadire quanto già precisato nella risposta fornita in data 25 agosto 1988, si fa presente che è stato completato il trasferimento nella nuova sede di via Resia dei servizi e del personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto alla centrale manuale automatizzata.

Sono stati ultimati, altresì, i lavori di installazione delle apparecchiature multiplex e dei sistemi di trasmissione, mentre sono in fase di

completamento quelli relativi alla installazione delle apparecchiature in ponte radio.

L'intera superficie disponibile dell'edificio risulta, pertanto, interamente utilizzata ad eccezione di alcuni spazi, situati nelle sale apparati, appositamente lasciati a disposizione per eventuali aumenti del traffico conseguenti allo sviluppo dei servizi di telecomunicazione.

Quanto alle analisi di laboratorio, di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, condotte su campioni di intonaco dell'edificio in questione, che avrebbero evidenziato la presenza di amianto, occorre precisare che esse furono eseguite in data 26 giugno 1989 dal laboratorio chimico di Bolzano a seguito di autonoma iniziativa assunta dall'organizzazione sindacale FILPT-CGIL.

La locale dirigenza, nel corso di un incontro appositamente tenutosi con le organizzazioni sindacali, precisò che l'intonaco delle pareti dell'edificio ASST di via Resia non poteva presentare tracce di amianto in quanto non erano stati usati, durante la costruzione, materiali asbestosi; le pareti erano state, peraltro, ricoperte di una particolare vernice antipolvere che impediva la dispersione in aria di particelle di qualsiasi natura.

La stessa dirigenza escluse, altresì, la presenza di fibre di amianto nelle strutture di isolamento degli impianti tecnologici esistenti nell'edificio, sulla base di conforme dichiarazione rilasciata in data 14 settembre 1989 dalla società Schmidhammer di Brunico che aveva realizzato gli impianti medesimi.

Poichè i rappresentanti dell'organizzazione sindacale FILPT-CGIL insistevano nel ritenere esatti i risultati delle analisi eseguite dal sopracitato laboratorio chimico della provincia di Bolzano su un campione di polvere prelevato da alcune piastrelle di distribuzione dell'aria poste sotto il pavimento sopraelevato della sala commutatore CIMA (piastrelle usate esclusivamente in tale sala), l'ispettorato di Venezia ha fatto eseguire, in data 28 settembre 1989, dal laboratorio SOPRA - Protezione ambienti di Milano nuove analisi sullo stesso materiale; gli esami condotti sia sul campione «tal quale» che sulle ceneri ottenute per trattamento a 550° C per due ore hanno escluso la presenza di fibre minerali asbestose o di amianto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(28 settembre 1990)

BOSSI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che la legge 29 ottobre 1987, n. 441, ha disposto che le regioni dovessero predisporre dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e trasmettere al Ministero dell'ambiente, entro il 1° marzo 1988, gli atti adottati in merito;

che la suddetta legge n. 441 del 1987 ha disposto inoltre l'istituzione obbligatoria, da parte dei comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera

del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che la regione Lombardia, con legge regionale 28 giugno 1988, n. 37, ha emanato il proprio «Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi e norme in tema di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti solidi urbani», ribadendo in particolare l'obbligatorietà per i comuni di istituire immediatamente il servizio di raccolta differenziata e di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;

che la stragrande maggioranza dei comuni lombardi non ha ancora ottemperato alle suddette norme legislative,

l'interrogante chiede di sapere:

se tutte le regioni abbiano emanato il proprio piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

quali comuni italiani non abbiano ancora ottemperato agli obblighi disposti con la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

se non si intenda fornire notizie in merito ai provvedimenti che eventualmente sono stati emessi a carico delle amministrazioni regionali e/o comunali che non hanno ancora provveduto ad adempiere ai vincoli di legge citati in premessa.

(4-02635)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica che tutte le regioni hanno provveduto ad elaborare il proprio piano dei rifiuti solidi urbani, con *iter* procedurali diversi e differenti gradi di approvazione.

Si precisa, poi, che il controllo sull'attività di smaltimento dei rifiuti espletata dai comuni spetta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, alla provincia territorialmente competente.

Per quanto riguarda, poi, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, si fa presente che è in corso di predisposizione presso il Ministero dell'ambiente un decreto contenente gli indirizzi generali cui le regioni dovranno attenersi per regolamentare la suddetta attività di smaltimento, ai sensi dell'articolo 9-*quater* della legge n. 475 del 1988.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(1° ottobre 1990)

CARLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che – se il sottoscritto è correttamente informato – il Ministro dopo alcuni anni sta per bandire finalmente il concorso magistrale ordinario previsto dalla legge n. 417 del 1989;

che tale bando ovviamente indicherà i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

che si paventa che detto termine da fissare sia prossimo e non sufficiente per consentire la partecipazione al concorso stesso da parte degli allievi degli istituti magistrali che nei prossimi giorni sosterranno l'esame di maturità magistrale e, pertanto, si teme che gli allievi stessi

possano essere esclusi per pochi giorni da tale possibilità di partecipazione con gravissimo loro danno, dovendo poi attendere per altri numerosi anni l'indizione di un nuovo concorso;

che appare quindi opportuno tener conto di quanto sopra nella determinazione della data per il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso sopra citato in modo da consentire anche ai neo-diplomati di partecipare al concorso stesso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per soddisfare le legittime richieste dei neo-diplomati insegnanti elementari.

(4-04897)

(6 giugno 1990)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, gli allievi che hanno conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1989-90 potranno presentare domanda di ammissione al concorso magistrale ordinario, previsto dalla legge n. 417 del 1989 il cui bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 11 settembre 1990.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(25 settembre 1990)

CARLOTTO, MICOLINI, VERCESI, DIANA, SARTORI, MORA, NERI, MAZZOLA, CHIMENTI, BOGGIO, EMO CAPODILISTA. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che da alcune settimane sui nostri mercati i prezzi del bestiame bovino da macello sono paurosamente crollati nè è ragionevolmente prevedibile, purtroppo, alcuna possibilità di ripresa a tempi brevi;

che tale circostanza pone autenticamente in ginocchio la nostra già fiorente zootecnia, i cui operatori lamentano, del resto giustamente, che in questo ultimo decennio i prezzi del loro prodotto non sono praticamente mai aumentati mentre, per contro, sono sempre stati in costante aumento i costi di produzione ed i prezzi dei foraggi e dei mangimi;

che ciò è sicuramente dovuto all'importazione di bestiame da macello e di carni macellate dai paesi extracomunitari, i cui prezzi sono fortemente concorrenziali coi nostri a causa dei minori costi di produzione;

che, in ulteriore mancanza di urgenti provvedimenti migliorativi, molte aziende agricole dovranno cessare o, quanto meno, ridurre drasticamente la loro attività con danni irreversibili al nostro patrimonio zootecnico, fino ad oggi componente rilevante ed essenziale della nostra economia agricola;

che quanto sopra segnalato sta destando gravissime preoccupazioni nel mondo rurale e conseguenti giustificatissime proteste per

l'attribuita inerzia da parte dei Ministri competenti, sicuramente ben informati della cennata crisi in atto e delle paventate sicure conseguenze;

che, pertanto, appare indilazionabile l'adozione di energici provvedimenti atti a risolvere, al più presto, la crisi di mercato di cui sopra imponendo, fra l'altro, più rigidi controlli sulle importazioni ed intervenendo straordinariamente con l'AIMA per riequilibrare il mercato,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare con la indispensabile immediatezza per arrestare il crollo del mercato dei bovini da macello in atto nel nostro paese e riequilibrare il medesimo evitando ulteriori danni all'attività zootecnica, già vanto della nostra agricoltura.

(4-04832)

(23 maggio 1990)

RISPOSTA. - I dati Istat relativi al 1989 evidenziano che le importazioni complessive di bovini sono ammontate a 2.065.800 capi, di cui 1.442.300 (70 per cento) provenienti dai paesi CEE, mentre 623.500 importati da paesi terzi. Da quest'ultima provenienza, solo 27.000 capi risultano essere bovini da macello; i restanti costituiscono, invece, materia prima per i nostri allevamenti, molto richiesta dai produttori zootecnici nazionali. In particolare, sempre con riferimento al 1989 e all'origine extracomunitaria, risultano importati 180.000 bovini da ingrasso a prelievo agevolato e 416.500 vitelli a prelievo pieno, destinati alla produzione del vitellone.

Relativamente alle importazioni di carne, l'incidenza delle forniture comunitarie è ancor più elevata (84 per cento) pari, in quantità, a tonnellate 397.200 su un totale di 472.900 circa. Dai paesi terzi sono state, pertanto, importate solo tonnellate 75.700 di carne bovina, di cui 15.900 tonnellate di carne congelata a condizioni agevolate nell'ambito di contingenti comunitari tariffari e 59.000 tonnellate di carne fresca gravata da elevati prelievi doganali.

Non sembra pertanto potersi dedurre che la crisi di mercato del settore bovino sia dovuta alle importazioni dai paesi terzi.

Quanto alle importazioni dai paesi appartenenti alla Comunità europea, va sottolineata la loro inevitabilità, stante l'insufficienza della nostra produzione a soddisfare il fabbisogno nazionale.

L'attività di allevamento, in Italia, è infatti strutturalmente deficitaria, in quanto assicura un tasso di autoapprovvigionamento che, per il 1989, si è attestato, per il comparto delle carni bovine, al 56,19 per cento.

Le misure per arginare la crisi del settore - che ha investito peraltro l'intera Comunità - vanno quindi ricercate non in restrizioni alle importazioni, ma piuttosto in una politica di miglioramento e valorizzazione del prodotto nazionale.

Allo stato attuale il Ministero, con il coinvolgimento delle associazioni degli allevatori, delle quali va stimolata la crescita tecnica e organizzativa, sta operando per il perseguimento di una serie di obiettivi:

miglioramento genetico delle specie, mediante allargamento della base selettiva, aumento della produttività e delle *performance* dei

singoli capi, rilevamento delle caratteristiche qualitative della carne ed immediata messa a disposizione dell'allevatore dei dati rilevanti;

rilancio ed aggiornamento del piano di lotta all'ipofecondità del bestiame ed alla mortalità neo-e post-natale, reso operativo con decreto ministeriale 21 ottobre 1987, che prevede una serie di azioni, già in corso di attuazione, in regime di cofinanziamento con le regioni interessate;

riorganizzazione dei mercati e valorizzazione economica dei prodotti.

A questo scopo il Ministero ha già messo in atto strumenti intesi a favorire il riconoscimento da parte dei consumatori della qualità del prodotto, in modo da realizzare canali preferenziali per l'assorbimento di carni nazionali, preservando il relativo mercato dalla pressione esercitata dalla concorrenza comunitaria. Attualmente sono stati riconosciuti i marchi di qualità «5R» e «Coalvi» per contraddistinguere le carni provenienti da bovini italiani di razze di particolare pregio; inoltre con i marchi di qualità «Carni bovine DOC» e «Conazo» sono state contraddistinte le carni bovine, indipendentemente dal tipo genetico.

Per quanto riguarda, infine la richiesta di intervento da parte dell'AIMA, si precisa che a tale scopo l'Azienda ha predisposto un programma nazionale, approvato dal CIPE nella seduta del 28 giugno 1990, che prevede l'acquisto all'intervento di circa 10.000 tonnellate, per un importo di 55 miliardi di lire, di carne bovina proveniente da animali allevati nelle regioni settentrionali, ove è maggiormente concentrato l'allevamento bovino e sono pertanto più sentite le conseguenze della crisi di mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

(28 settembre 1990)

CHIESURA. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che alle Officine aeronavali di Venezia-Tessera, del gruppo IRI, opera ormai da anni una sezione del Partito comunista italiano;

che è prassi costante l'affissione di manifesti politici;

rilevato che la direzione aziendale rifiuta di concedere al Partito comunista italiano uno spazio per regolarizzare le affissioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire per ristabilire normali garanzie democratiche;

se non ritengano lesivo del dettato costituzionale il divieto ad un partito politico di propagandare le proprie idee in azienda.

(4-04327)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

La direzione delle Officine aeronavali di Venezia afferma che l'affissione al di fuori delle bacheche non costituisce «prassi costante»,

in quanto viene attuata saltuariamente dalla sezione del PCI, e non dalle altre rappresentanze politiche presenti in azienda.

L'azienda riserva, oltre gli spazi d'obbligo destinati alle rappresentanze sindacali aziendali, bacheche per il CRAL; non consente affissioni al di fuori delle suddette bacheche e provvede, perciò, a far rimuovere affissioni murali di qualsiasi tipo.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PIGA

(3 ottobre 1990)

DIONISI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste della regione Lazio è in corso di istruttoria l'istanza per il rilascio del nulla osta per il vincolo idrogeologico sulla località Colle della Piada di Collelungo, frazione del comune di Casaprota (Rieti), ai fini dell'apertura di una cava;

che in data 6 febbraio 1990 è stato rilasciato, dal settore decentrato all'agricoltura di Rieti, parere favorevole alla domanda del signor Roberto Blasi di estirpazione di olivi nella stessa località;

che la società Cogestra srl (alias signor Blasi), avendo ottenuto dalla commissione regionale consultiva per le attività estrattive parere favorevole alla sua richiesta di prosecuzione di lavori di estrazione per altri 12 anni, ha chiesto che la sua istanza di autorizzazione (per il vincolo idrogeologico) venga riferita alla società Colle Sabino srl (alias Cogestra, alias signor Blasi);

che sulla zona, come attestato dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, gravano i vincoli idrogeologico *ex* regio decreto-legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 e di protezione delle sorgenti delle Capore;

che la stessa zona, come afferma l'ACEA con nota n. 1006 del 24 luglio 1989, è classificata come «zona di vulnerabilità primaria» dal piano regionale delle acque come da delibera del consiglio regionale del Lazio n. 334 del 3 agosto 1982;

che dal punto di vista olivicolo la zona è classificata in catasto come oliveto di classe essendovi impianti costruiti nel corso dei secoli e sicuramente risalenti all'epoca romana;

che a dieci anni dalla emanazione della legge regionale n. 37 del 1980 la VII comunità montana non ha ancora individuato gli oliveti di interesse paesaggistico;

considerato:

che, contrariamente a quanto si afferma nella istanza del signor Blasi, gli oliveti della zona sono stati danneggiati dal gelo per non più del 20-30 per cento;

che la resa d'olio per quintale arriva al 28-30 per cento;

che in ogni caso non ricorrono gli estremi nè della pubblica utilità nè quelli della permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili, potendosi ovviare all'eventuale morte fisiologica con il reimpianto nello stesso luogo;

che, pur essendo stato richiesto in un contesto agricolo, il parere favorevole inerente al nulla osta per il vincolo idrogeologico viene utilizzato per l'apertura della cava;

che infine quegli oliveti sono presenti fin dall'epoca romana (antico municipio romano di Trebula Mutuesca, citato da Virgilio, libro VII dell'Eneide, verso 711: «... oliviferaeque Mutuscae») e sono inseriti in un contesto paesaggistico ricco di testimonianze storiche, archeologiche, culturali, la cui salvaguardia sarebbe negata e incompatibile con l'apertura della progettata cava,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per impedire l'avvio della attività di estrazione dei materiali inerti e per tutelare un ambiente naturale ed un valore paesaggistico che rappresenta una risorsa concreta per l'intera collettività del comune di Casaprota.

(4-04636)

(3 aprile 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si precisa quanto segue.

Il comune di Casaprota (Rieti), cui compete il potere autorizzativo per l'attività di cava secondo la normativa regionale (legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni), non ha ancora provveduto al rilascio del relativo atto poichè la superficie interessata a tale attività è situata in prossimità delle sorgenti «Le Capore», con un impianto di raccolta delle acque sorgive, gestito dall'ACEA che ha espresso parere contrario all'attivazione della cava. La zona è sottoposta a vincolo idrogeologico e la società «Colle Sabino» (subentrata alla Cogestra in data 19 maggio 1989), ha richiesto il nulla osta all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti che, esaminato il progetto, ha trasmesso gli atti all'assessorato per l'agricoltura e le foreste della regione Lazio, esprimendo riserve circa la compatibilità dell'attività di cava con la salvaguardia delle sorgenti.

L'amministrazione regionale non si è ancora pronunciata al riguardo e il comune non ha rilasciato, al momento, alcuna autorizzazione.

Per quanto sopra esposto, non sembra, allo stato, necessaria l'adozione di iniziative da parte di questo Ministero che ha, comunque, provveduto ad inviare sul posto, per un sopralluogo, i carabinieri del nucleo operativo ecologico.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(19 settembre 1990)

FABBRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere in base a quali motivazioni il provveditorato agli studi di Parma abbia disposto – con circolare n. 1031 del 23 marzo 1990 – la soppressione della scuola media «Don Cavalli» di Parma.

Si fa presente che la scuola media «Don Cavalli», attualmente formata da 17 classi, ha già subito, nel settembre del 1985, una fusione

con la scuola media «Giordiani» e che, alla fusione degli organici, non ha fatto seguito un incremento di iscrizioni di alunni, che si sono indirizzati ad altre scuole meglio servite da mezzi pubblici.

La fusione con la scuola media «Corini» creerebbe, inoltre, gravi disagi agli alunni in quanto il bacino di utenza di detta scuola non ha collegamento di mezzi pubblici con la scuola «Don Cavalli».

Considerato quanto sopra esposto, l'interrogante chiede al Governo di conoscere quali inziative si intenda adottare per un esame più attento alle proposte del provveditorato.

(4-05031)

(5 luglio 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990-91, non è stato adottato alcun provvedimento per la scuola media «Don Cavalli» di Parma.

La scuola in parola, pertanto, per il corrente anno scolastico continuerà a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(25 settembre 1990)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei giorni 7 e 8 dicembre 1988 nella provincia di Siracusa, e particolarmente nelle campagne del territorio dei comuni di Pachino e Porto Palo e in quello del comune di Pozzallo, in provincia di Ragusa, si sono registrati gravissimi danni alle colture pregiate in serra a causa del forte vento;

che nella frazione di Marzamemi, nel comune di Pachino, a causa della forte mareggiata che ha distrutto la diga sono state danneggiate molte abitazioni e molti pescherecci all'ancora nel porto,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere al riguardo e se non si ritenga che la gravità dei danni subiti consenta il riconoscimento dei territori suddetti come «zone colpite da calamità naturale».

(4-02583)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione a quanto esposto dall'onorevole interrogante, si fa presente che per la calamità verificatasi nei giorni 7 e 8 dicembre 1988 nella provincia di Siracusa, ed in particolare nei comuni di Pachino e Portopalo, è stato emesso il decreto ministeriale n. 693 del 22 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 17 giugno 1989), con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della tromba d'aria che ha colpito i suddetti comuni. Ciò ai fini dell'attivazione delle provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 590 del 1981 e successive modificazioni.

Nessuna richiesta di intervento è invece pervenuta dalla regione Sicilia, competente per territorio, per il comune di Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

(28 settembre 1990)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* – Premesso che sulla spiaggia del lungomare «Tremoli» del comune di Avola (Siracusa), a qualche metro di distanza da una villa romana e a pochi metri dalla battigia, il sindaco ha rilasciato, previo parere favorevole espresso dagli enti preposti alla tutela ambientale e del patrimonio demaniale, la concessione edilizia per la realizzazione di uno stabilimento balneare con struttura in cemento armato;

considerato che all'interno della fascia di rispetto assoluto della battigia è tassativamente esclusa ogni attività edificatoria;

poichè sono già in corso i lavori di sbancamento e si notano le prime impalcature in cemento;

ritenuto questo un grave attentato al patrimonio costiero di Avola e poichè la cittadinanza, la Lega ambiente e l'associazione turistica *pro loco* del comune di Avola hanno già legittimamente investito il consiglio comunale della città del problema,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per rimuovere le cause deprecabili che hanno provocato il palese abuso a danno del patrimonio ambientale e socio-culturale nell'economia turistica di una parte importante del territorio costiero della zona sicula sud-orientale.

(4-04371)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Da informazioni assunte dalle autorità locali risulta accertata la regolarità delle procedure relative alla realizzazione dello stabilimento balneare di «Tremoli» nel comune di Avola e non risulta essere stato commesso alcun abuso a danno del patrimonio ambientale socio-culturale e dell'economia turistica della zona. In data 27 luglio 1989 è stata rilasciata dal comune regolare concessione edilizia, previ i pareri favorevoli delle sezioni architettonica urbanistica (n. 1139 del 27 aprile 1989) e beni archeologici (n. 952/11 del 20 aprile 1989) della sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa.

Il 2 febbraio 1990 l'assessore regionale al territorio e ambiente, a seguito delle proteste riferite nell'interrogazione stessa, ha effettuato, di concerto con un rappresentante della capitaneria di porto di Siracusa e con un funzionario della sovrintendenza, un sopralluogo per verificare la regolarità dei lavori. La procura della Repubblica ha richiesto alla

ripartizione urbanistica del comune di Avola copia degli atti relativi alla costruzione dello stabilimento, per esaminare la legittimità.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(1° ottobre 1990)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è comparsa sul quotidiano «Il Sole-24 ore» una tabella elaborata da esperti economici che riscontrava le condizioni applicate dalle maggiori banche italiane – fornite dalle stesse banche – sul fronte dei tassi bancari, soprattutto per quanto riguarda quelli attivi, cioè a dire le condizioni applicate alla clientela sui prestiti;

che dai dati pubblicati emergono aspetti che destano interesse ma anche qualche allarme;

che infatti per il *prime rate* le condizioni più onerose sono quelle praticate in Sicilia dalle maggiori banche italiane rispetto al resto del paese;

premesso inoltre che l'incidenza sociale è tutto sommato minore, visto che è abbastanza esiguo il numero dei clienti di riguardo economicamente, la situazione non cambia molto se invece del *prime rate* si prende in considerazione il *top rate*, cioè il tasso massimo praticato sulle scoperture di conto corrente da parte della maggioranza della clientela, che è del 20 per cento;

considerato che i maggiori tassi praticati dalle banche in Sicilia sono dovuti probabilmente alla presunta rischiosità dei prestiti – un discorso antico che finisce per pesare in maniera costante soprattutto su imprese e commercianti siciliani –,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda prendere per riequilibrare la situazione.

(4-04623)

(22 marzo 1990)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le condizioni applicate dalle banche alla clientela nel territorio nazionale.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che i tassi bancari nel settore non agevolato non sono soggetti ad alcuna regolamentazione amministrativa e, quindi, la loro determinazione è rimessa alla libera contrattazione delle parti.

Peraltro, una molteplicità di fattori influenza le decisioni assunte dagli organi responsabili delle aziende di credito, tra cui le condizioni di mercato che si determinano nelle zone interessate, in relazione all'affidabilità della clientela ed al livello della concorrenza.

Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo aspetto, si precisa che, nel rispetto della stabilità del sistema, è stata favorita una maggiore concorrenza nei mercati bancari mediante l'emanazione di provvedimenti che consentono alle aziende di credito di aprire, senza particolari vincoli, proprie dipendenze e di operare liberamente sull'intero territorio nazionale.

Si soggiunge, infine, che il processo di integrazione finanziaria, in atto a livello comunitario, farà probabilmente diminuire, nel medio periodo, la segmentazione dei mercati, favorendo una riduzione delle differenze attualmente rilevabili tra i tassi di interesse applicati nelle diverse zone del paese.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(4 ottobre 1990)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che negli uffici postali del nostro paese viene effettuato un lavoro continuo di erogazione di somme per importi rilevanti e che l'utenza è rappresentata prevalentemente da persone anziane;

considerato che si verificano frequentemente episodi di scippo che mettono in pericolo l'incolumità fisica degli utenti;

rilevato che già nelle banche di tutto il territorio nazionale viene effettuato un servizio di vigilanza esterna e che al Nord dell'Italia tale servizio viene assicurato anche ad alcuni uffici postali,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per assicurare efficaci servizi di vigilanza su tutto il territorio nazionale.

(4-05023)

(4 luglio 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, a seguito di recenti gravi episodi criminosi perpetrati ai danni di uffici postali, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – ha rivolto l'invito ai competenti compartimenti di polizia postale e ferroviaria ad individuare, d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione postale, gli obiettivi maggiormente esposti agli attacchi della criminalità allo scopo di concordare nuove e più efficaci misure di prevenzione tese a frenare la recrudescenza delle rapine nel settore.

Questa amministrazione, sensibile al problema che suscita particolare allarme sociale nella collettività ed apprezzando la proposta del citato Dipartimento che tende alla tutela dell'utenza nonchè dei dipendenti e dei beni postali, ha immediatamente invitato tutti gli organi compartimentali e provinciali a fornire la necessaria collaborazione per il miglior esito dell'iniziativa ed a seguire l'evolversi della stessa per un eventuale utile coordinamento tecnico delle misure da adottare a livello nazionale.

Si ritiene, infine, utile sottolineare che la vigilanza degli uffici postali può essere affidata ad istituti privati soltanto occasionalmente in quanto ai compiti di tutela dell'utenza, dei dipendenti e dei valori postali è istituzionalmente preposta la polizia postale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(5 ottobre 1990)

FERRARI-AGGRADI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* – L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intendano adottare a seguito del fatto che il Corpo forestale dello Stato ha accertato che rifiuti farmaceutici nocivi sono stati versati, in modo fraudolento, in vasche per la preparazione di fertilizzanti ed immessi, per tale tramite, in terreni agricoli destinati alla produzione di mais, ortaggi, riso ed altri prodotti per l'alimentazione. Risulta in particolare che gli uffici del Corpo forestale di Brescia, a conclusione di lunghe indagini, hanno colto sul fatto autocisterne che trasportavano sostanze velenose a base di cianuro; sulla bolletta di accompagnamento era indicato che si trattava di «fertilizzanti liquidi» e, invece, dalle analisi chimiche è risultato trattarsi di rifiuti industriali: fenoli, cianuri, solventi, acido solforico, una mistura grandemente pericolosa che avrebbe dovuto essere destinata all'incenerimento in impianti specializzati e che invece è stata immessa in terreni agricoli.

L'interrogante ritiene che debba essere aperta un'apposita inchiesta e che il Governo indichi chiaramente:

1) l'entità della truffa e dei danni;

2) quali misure intende adottare a difesa dell'agricoltura, troppo spesso vittima di truffe altrui ed ingiustamente accusata, dando corso a severi provvedimenti di vigilanza e di repressione e affidando preciso incarico ad organismi qualificati, così come ha dimostrato di essere il Corpo forestale dello Stato.

(4-04739)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

Le indagini effettuate dal Corpo forestale di Brescia hanno permesso di appurare che:

a) i rifiuti speciali di elevata concentrazione tossica provenivano dalle ditte «Vedril – gruppo Montedison» di Rho (Milano) ed «ACNA» di Cengio (Savona);

b) ambedue le aziende succitate avevano affidato i rispettivi rifiuti speciali alle ditte «Ecoprogram» di Piacenza e «Casalchimica» di Casalmaggiore (Cremona) che, a loro volta, anzichè provvedere al prescritto ma costoso smaltimento, li distribuivano direttamente, senza alcun trattamento, spacciandoli per «fertilizzante», a numerose aziende agricole delle province di Cremona e Brescia, ignare della reale composizione chimica del prodotto;

c) le sostanze cedute agli agricoltori, opportunamente analizzate, risultavano contenere un'elevata percentuale di materiale tossico e nocivo, con parametro pari a 378 unità contro le 0,5 consentite dalla legge.

In virtù delle preliminari risultanze emerse nel corso della inchiesta, la giunta regionale lombarda, riunitasi in data 15 febbraio 1990, ha cautelativamente sospeso l'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali concessa nell'anno 1988 alla ditta «Casalchimica», riservandosi analoghi provvedimenti nei confronti di altrettante ditte che dovessero risultare responsabili allo stesso modo, ad inchiesta ultimata.

Attualmente sono in atto ulteriori indagini dirette ad identificare i proprietari delle aziende agricole destinatarie del «fertilizzante» fornito dalle ditte «Ecoprogram» e «Casalchimica».

Il Ministero dell'ambiente, con le attuali strutture, non è in grado di controllare, in via generale, l'utilizzo da parte delle ditte delle autorizzazioni ottenute per lo smaltimento dei rifiuti; tuttavia, nel caso specifico ha richiesto alla regione Lombardia con telex, in data 14 febbraio 1990, le modalità secondo le quali vengono rilasciate le autorizzazioni all'impiego dei rifiuti per uso agronomico e quale uso ne è stato fatto dalle ditte autorizzate.

Un controllo più puntuale, su scala nazionale, sarà possibile solo a seguito delle riforma della legge istitutiva del Ministero e della costituzione dell'Agenzia per l'ambiente.

Si informa, inoltre, che gli uffici competenti del Ministero dell'ambiente hanno predisposto una bozza di decreto per regolamentare l'uso di fertilizzanti derivanti da rifiuti (cosiddetto compost).

Attualmente tale bozza è all'esame, per il parere di competenza, del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15 della legge n. 441 del 1987.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(2 ottobre 1990)

LONGO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che tutta la stampa ha dato notizia di un'inchiesta giudiziaria a carico di un centinaio di medici di base dell'USL n. 21 di Padova, accusati di «truffa ai danni dello Stato» per aver prescritto a donne in stato di gravidanza esami di laboratorio prevedendone l'esenzione dal *ticket*, esenzione che, in base al decreto ministeriale del 14 aprile 1984, è stabilita solo per gli «esami di *routine*» in caso di gravidanza;

che in tutta Italia sarebbero avvenuti casi analoghi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che detti medici di base abbiano in realtà correttamente interpretato il succitato decreto ministeriale del 1984, dal momento che gli esami di *routine* per donne in stato di gravidanza non possono non prevedere (a dieci anni dal duemila) esami del sangue e radiografie rivolti ad accertare - qualora il medico ne individui la necessità - patologie e rischi la cui pronta individuazione, tra l'altro, serve ad evitare successivi e ben più gravosi costi per la sanità pubblica;

se non si ritenga che i medici in oggetto abbiano quindi, con accertamenti preventivi, fatto gli interessi dello Stato e non agito ai suoi danni;

se non si ritenga di emanare una nota interpretativa che chiarisca che la prevenzione (e gli esami a ciò rivolti) va considerata azione di *routine* e perciò compresa tra le prestazioni di laboratorio, qualora richieste, esenti dai *tickets* per le donne in stato di gravidanza.

(4-05212)

(3 agosto 1990)

RISPOSTA. - In merito al caso prospettato nell'interrogazione cui si risponde, sotto il profilo generale è utile ricordare che la tutela della maternità, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cioè dal pagamento del cosiddetto *ticket*) è in atto disciplinata dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 maggio 1989, a suo tempo emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, reiterato e poi convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Per effetto della norma succitata «l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile si applica in connessione con i "protocolli" di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1984», cui già faceva espresso rinvio - del resto - l'articolo 3, comma 3, della stessa norma legislativa primaria dianzi ricordata.

Ciò significa che, sulla base della normativa in materia vigente e testè richiamata, l'esenzione dal pagamento del *ticket* nei confronti delle donne in stato di gravidanza può esser riconosciuta sulla totalità delle prestazioni, ma esclusivamente nei limiti delle fattispecie temporali e patologiche desumibili da tali «protocolli» e non in semplice correlazione con lo stato di gravidanza.

Sulla scorta di questi presupposti, mentre non può che considerarsi illegittima la concessione di esenzioni palesemente eccedenti i suddetti limiti di legge, è giustificato dedurne - secondo lo stesso avviso espresso dalla regione Veneto attraverso il proprio Commissario del Governo - che l'insorgenza di un rischio sulla prosecuzione della gravidanza possa comportare l'estensione dell'«esenzione» anche ad ogni altro accertamento diagnostico, eccedente quelli ordinari, che sia, comunque, ritenuto indispensabile ad insindacabile giudizio del medico curante.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso specifico prospettato nell'interrogazione, va segnalato che, in base alle notizie acquisite in materia, neppure la competente regione Veneto risulta a tutt'oggi ufficialmente informata delle circostanze inerenti all'inchiesta giudiziaria avviata nei confronti di alcuni medici generici convenzionati operanti nel territorio dell'USL n. 21 di Padova per presunta truffa ai danni dello Stato in evasione dal *ticket* sanitario.

È, comunque, allo studio dei competenti servizi di questo Ministero l'opportunità di un riesame e di un conseguente aggiornamento dei surricordati «protocolli», che potrebbe apportare ulteriori e definitive chiarificazioni interpretative in materia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(27 settembre 1990)

MONTINARO, IANNONE, CALLARI GALLI, NEBBIA, PETRARA, SCARDAONI, TOSSI BRUTTI, VESENTINI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che a Marina di Lesina, comune della provincia di Foggia, è in atto una forte ed estesa protesta contro la realizzazione del progetto

«Karumba», che prevede la mega-lottizzazione di una vasta area verde in spregio alle più semplici necessità di tutela ambientale. Si tratta di un progetto contro il quale sono state raccolte circa 2000 firme, contro il quale intellettuali, tecnici e ambienti culturali stanno dando vita ad un dibattito ampio, informato, che mette in risalto le palesi violazioni ai vincoli idrogeologici e paesaggistici a tutela del territorio, nonchè il rischio di una irreversibile compromissione degli equilibri ecologici e dell'intero patrimonio lagunare e boschivo del territorio di Lesina, una striscia di terra tra le più interessanti e suggestive del Gargano. Tale villaggio è destinato ad alterare un ambiente ed un territorio eccezionali sotto il profilo paesaggistico per la presenza di una fitta vegetazione (mirti, lecci, pini ed anche qualche esemplare di cisto cluvio). Tra l'altro l'intero villaggio verrebbe a distruggere la formazione geologica di Punta Pietre nere, l'unica testimonianza vulcanica della Puglia con la presenza di rocce endogene;

che il progetto «Karumba» è stato votato l'11 agosto 1989 con due delibere del consiglio comunale di Lesina (nn. 222 e 223) e con il voto favorevole di soli 10 consiglieri su 20. Il piano di lottizzazione della società «Karumba/2 srl» è previsto nella zona a ridosso del lago di Lesina e del canale di Acquarotta. Il progetto prevede la costruzione di un «mini-villaggio» turistico sul patrimonio demaniale con 2.000 posti letto, con ristorante, bar, discoteca, piscina, albergo, complessi residenziali con 18 villette a schiera, un centro commerciale ed un approdo turistico lungo il canale per circa 300 imbarcazioni da diporto. Il tutto prevede una colata di cemento, su 45 ettari di terreno, di 200.000-300.000 metri cubi per un importo complessivo di circa 200 miliardi;

constatato che la lottizzazione violerebbe vincoli paesaggistici ed idrologico-forestali previsti dal piano regolatore e sarebbe in netto contrasto con la legge n. 431 del 1985 e con le disposizioni regionali del 1980 riguardanti la tutela e l'uso del territorio, ed ancora, il progetto prevede 80 ettari per un campo da golf che ricadrebbe su un terreno dell'istmo destinato dal piano regolatore a parco naturale attrezzato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno un intervento urgente che blocchi immediatamente la lottizzazione;

se la regione Puglia sia intervenuta con provvedimento di propria competenza anche dopo aver verificato le condizioni di impatto ambientale.

(4-04289)

(21 dicembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere se sia a conoscenza dell'annunciato progetto «Karumba» in territorio di Lesina (Foggia); infatti, se dovesse andare in porto tale progetto, non solo si favorirebbe una speculazione edilizia di enormi proporzioni ma si comprometterebbe abbastanza definitivamente una situazione ambientale ampiamente rovinata, alla quale potrebbe aggiungersi il Parco naturale attrezzato di Lesina, con grave minaccia al delicato equilibrio ambientale dell'istmo.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti cautelativi intenda assumere per tranquillizzare le popolazioni già mobilitate e decise a difendere il territorio.

(4-04282)

(21 dicembre 1989)

RISPOSTA. (*) - Con riferimento al problema segnalato nelle interrogazioni parlamentari di cui all'oggetto, si comunica che esso è oramai superato, in quanto il Comitato di controllo della regione Puglia ha annullato le deliberazioni adottate dal comune di Lesina e relative al progetto di lottizzazione presentato dalla società Karumba 2.

Tuttavia, si fa presente che, qualora il comune di Lesina dovesse reiterare i provvedimenti annullati, il progetto di lottizzazione dovrà essere sottoposto, prima della definitiva approvazione, al parere preventivo e vincolante del Comitato urbanistico regionale, che dovrà esprimersi non soltanto sulla conformità del progetto di lottizzazione al piano regolatore del comune di Lesina, ma soprattutto sugli aspetti territoriali e di rispetto ambientale delle aree interessate, soggette ai vincoli paesaggistici di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(19 settembre 1990)

NEBBIA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per conoscere:

se sia vero che è in corso di autorizzazione una discarica di rifiuti tossici e nocivi nel comune di Capriano del Colle (Brescia), localizzata in un colle già gravemente compromesso da una discarica di rifiuti industriali a cielo aperto e da escavazioni selvagge di argilla;

quale sia la quantità e la composizione dei rifiuti che dovrebbero essere scaricati nella zona;

quali indagini di impatto ambientale siano state fatte per accertare la compatibilità delle due discariche, quella esistente e quella preventivata, con la immediata vicinanza di un centro abitato e con la presenza di pregiate attività agricole;

se non ritenga opportuno intervenire perchè sia sospeso il procedimento di autorizzazione in attesa di più accurate indagini territoriali.

(4-01454)

(20 aprile 1988)

NEBBIA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il 20 aprile 1988 è stata presentata l'interrogazione con risposta scritta n. 4-01454, relativa a discariche di rifiuti industriali prevista nel comune di Capriano del Colle (Brescia), in una zona già compromessa da escavazioni e altre discariche;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che l'interrogante chiedeva quali indagini di impatto ambientale fossero state fatte prima dell'autorizzazione di tali discariche e che nessuna risposta è stata data, a oltre due anni di distanza, a tale interrogazione;

che di recente la stampa ha dato notizia che fra i rifiuti scaricati a Capriano del Colle sono stati trovati materiali radioattivi provenienti dalla società Fermeco di Montirone (Brescia) e che solo dopo questa «scoperta» la regione Lombardia si è decisa a chiudere la discarica, confermando così che erano fondate le preoccupazioni espresse già due anni fa dalla popolazione e da comitati di cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:

la quantità e la composizione dei rifiuti scaricati, ormai da anni, a Capriano del Colle;

quali effetti tali discariche abbiano avuto finora sulla salute della popolazione e sull'ambiente;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda prendere per far sospendere del tutto la discarica di rifiuti in tale comune, al fine di evitare ulteriori pericoli e danni alla popolazione.

L'interrogante chiede inoltre se non si ravvisino, nel comportamento delle amministrazioni locali, i reati di abuso e di omissione di atti di ufficio nel rilascio di autorizzazioni alla discarica di rifiuti e nei controlli ambientali.

(4-05041)

(10 luglio 1990)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto si precisa quanto segue.

La discarica di rifiuti industriali sita nel comune di Capriano del Colle, località Montenetto, di proprietà della ditta «Raffineria metalli Capra spa» è stata autorizzata dalla regione Lombardia con decreto della giunta regionale n. 47097 del 3 ottobre 1989, previa acquisizione di tutti i pareri: l'autorizzazione all'esercizio è valida fino al 31 dicembre 1990.

In tale discarica venivano smaltiti i rifiuti speciali, così classificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, costituiti da scorie di fusione e di lavorazione dell'alluminio provenienti dalla «Raffineria metalli Capra spa» di Castelmella (Brescia) e dalla «Fermeco Brescia 80 spa» di Montirone (Brescia); la quantità di rifiuti smaltiti quotidianamente in discarica ammontava a circa 2000 quintali giornalieri.

A seguito di segnalazione da parte dell'assessorato regionale alla sanità la USL n. 41 di Brescia procedeva alla ricerca di materiale radioattivo presso la discarica in questione.

Poichè le analisi evidenziavano una contaminazione radioattiva di cesio 137 all'interno della discarica con un livello considerato medio-basso, la USL sollecitava in data 4 luglio 1990 l'adozione, da parte del sindaco di Capriano del Colle di apposita ordinanza per impedire qualunque accesso.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Con provvedimento n. 166 adottato in pari data il sindaco ordinava alla ditta «Raffineria metalli Capra» la sospensione immediata, tutt'ora in atto, dell'attività di discarica.

Il comitato tecnico di coordinamento appositamente costituito per il controllo dell'episodio d'inquinamento radioattivo da cesio 137 ha stabilito, nella quarta riunione tenutasi in data 7/8 settembre 1990, che entro la fine del corrente mese di settembre dovrà essere presentato il progetto di bonifica predisposto dal gruppo di studio composto da specialisti dell'ENEA, della IV unità operativa dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di Milano e Brescia, della USL n. 41 e dell'amministrazione provinciale di Brescia: si prevede la messa in sicurezza dei rifiuti con apposite schermature.

Il suddetto comitato ha sottoposto, sino ad oggi, a sorveglianza sanitaria 11 lavoratori della discarica per i quali è stata confermata l'assenza di contaminazione interna e di patologie in atto da cesio 137: ulteriori accertamenti verranno predisposti.

Per quanto riguarda le zone esterne ubicate in prossimità della discarica, il comitato ha ribadito la non sussistenza di rischio radiologico in relazione al normale utilizzo del territorio, dell'ambiente e degli alimenti.

A tal proposito ha altresì sottolineato che, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti sanitari praticati ai lavoratori esposti al rischio, potranno essere assunte eventuali iniziative per le persone residenti nelle aree interessate dall'evento inquinante.

Dalla USL n. 41 sono state assunte iniziative per programmare gli interventi nelle 29 aziende che trattano materiali non ferrosi, segnalati dalla regione in data 23 luglio.

La situazione appare sotto controllo e non si ravvisa, allo stato, la necessità di adottare provvedimenti di competenza di questo Ministero che ha sollecitato la USL n. 41, la regione Lombardia, la provincia di Brescia, il comune di Capriano del Colle, affinchè provvedano ad un costante aggiornamento sugli sviluppi della situazione.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(20 settembre 1990)

NIEDDU. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dopo la determinazione della chiusura dello zuccherificio di Avezzano, (L'Aquila) assunse, fra gli altri, formale impegno per la riconversione produttiva dello stabilimento, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, per la costruzione di una moderna distilleria per la produzione di etanolo;

considerato che il decreto di finanziamento per tale realizzazione sarebbe stato già da tempo predisposto, l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di conoscere quali ragioni non abbiamo fino ad oggi consentito la firma e la emanazione del decreto, tanto atteso dai lavoratori interessati e dalle popolazioni marsicane.

(4-01348)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. – In relazione a quanto esposto dall'onorevole interrogante, si premette che la costruzione di una distilleria per la produzione di etanolo, in conseguenza della chiusura dello zuccherificio di Avezzano, va valutata anzitutto in relazione alla validità economica della iniziativa, e questa, allo stato, non può che essere connessa alla situazione di grave crisi che da tempo investe il settore della distillazione e che ha portato, tra l'altro, alla chiusura di molti impianti già esistenti.

L'esigenza, comunque, di un processo di adeguamento e di riconversione produttiva delle strutture saccarifere del Centro-Sud, anche a seguito di procedure di vendita di vari impianti nel Meridione, è stata debitamente considerata nella recente legge 30 luglio 1990, n. 209 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1990), concernente «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero».

Tale legge prevede, peraltro, nel quadro di un aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero, un ulteriore sforzo di concentrazione della produzione, nonchè le misure da adottare per le razionalizzazioni ancora possibili, ivi comprese quelle relative alle attività agro-industriali alternative o integrative dell'attività del settore saccarifero.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

(28 settembre 1990)

PIZZO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se risponda a verità che la Corte dei conti ha in corso di pubblicazione la situazione al 1° gennaio 1990 dei ruoli di anzianità del personale dipendente mantenendo in vita il ruolo speciale, nel quale era stato inquadrato in via provvisoria il personale proveniente dagli enti disciolti, già soppresso dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

i motivi per i quali la Corte dei conti non ha ancora provveduto a collocare il personale dei soppressi ruoli speciali nei corrispondenti ruoli organici dell'Istituto, come previsto dallo stesso articolo 11, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e secondo le direttive emanate dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota del 23 marzo 1989, n. 31143/52;

i motivi per i quali il Dipartimento della funzione pubblica non ha ancora provveduto ad approntare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'adeguamento del ruolo ordinario della dirigenza della Corte dei conti, con conseguente soppressione del ruolo speciale della dirigenza, secondo quanto previsto nella parte II della circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 23 marzo 1989, n. 31143/52;

se quest'ultima omissione abbia arrecato pregiudizio al personale dirigente del ruolo speciale della Corte dei conti con l'esclusione dallo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore per la copertura dei posti disponibili al 1° gennaio 1989;

quali iniziative si intenda intraprendere affinchè siano rispettate le norme di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, e quali provvedimenti

si ritenga di dover adottare per porre riparo agli eventuali pregiudizi che sono derivati al personale dirigenziale dei ruoli speciali in conseguenza di tali inadempienze.

(4-04909)

(6 giugno 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha da tempo provveduto a predisporre il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, con il quale si deve procedere all'adeguamento - conseguente all'avvenuta soppressione dei ruoli speciali - delle dotazioni organiche del ruolo ordinario dei dirigenti e dei posti di funzioni dirigenziali per le singole amministrazioni (compresa quindi la Corte dei conti).

Tale provvedimento, pur essendo stato firmato dal Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1990, non è stato tuttavia ancora registrato dalla Corte dei conti, dovendosi attendere - per ragioni di correlazione - la registrazione di due precedenti decreti emanati rispettivamente dal Ministero della sanità e da quello per i beni culturali ed ambientali, per i quali sono stati formulati rilievi dai competenti uffici di controllo della stessa Corte.

Ora, poichè le predette amministrazioni hanno già provveduto da tempo a fornire le deduzioni di competenza, si deve ritenere che la Corte dei conti subito dopo la registrazione dei due menzionati provvedimenti possa procedere allo stesso adempimento anche per quanto concerne il decreto presidenziale in discorso.

Si fa in ogni caso presente che il perfezionamento di tale ultimo provvedimento consentirà alle amministrazioni interessate di regolarizzare ogni pregressa situazione.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(21 settembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Considerato il peggioramento del servizio;

verificato l'aumento dei rischi per il personale per l'alto tasso di gradimento della criminalità comune del reato di assalto ai treni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti sono stati assunti per ovviare alle gravi carenze del servizio scorte ai valori postali predisposto dalla Polfer di Foggia, senza consultare preventivamente le organizzazioni sindacali;

quali programmi sono stati predisposti.

(4-00280)

(7 agosto 1987)

RISPOSTA. - Il problema, prospettato dall'onorevole interrogante, può ormai ritenersi superato in quanto, da accertamenti esperiti, risulta che nella provincia di Foggia i servizi di scorta ai valori postali,

trasportati a mezzo ferrovia, vengono effettuati dalla polizia postale fin dall'agosto dello scorso anno.

Il compartimento di polizia ferroviaria di Bari provvede esclusivamente ai servizi di scorta ai treni che collegano Foggia-Napoli e Foggia-Caserta.

In ogni caso l'impiego del personale della polizia ferroviaria avviene nel rispetto degli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali.

Si soggiunge infine che l'attuale programma, che consente di assicurare settimanalmente 29 scorte a treni viaggiatori, diurni e notturni, nonchè 6 scorte a treni merci, verrà intensificato in previsione della prossima assegnazione di altro personale.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(3 ottobre 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Premesso:

che il commissario dell'ESAC, con nota n. 4174 dell'8 giugno 1987 - in pieno periodo elettorale - ha dato incarico ad un funzionario della segreteria del consiglio (sindacalista della CISL, noto per l'impegno svolto nella competizione elettorale scorsa in favore del partito di maggioranza relativa, nella circoscrizione di Paola) di prestare servizio, per due giorni alla settimana, presso la gestione del centro di vendita di Paola, cioè nella stessa località di residenza dell'interessato, ove peraltro risulta aperto un avviato studio commerciale a nome della moglie, così da premiare e favorire, nei giorni di più acceso confronto politico, l'attività di propaganda elettorale del funzionario con trasferte, chilometraggio e permessi giornalieri, camuffati da incarichi di lavoro, essendo invece fuori da ogni *ratio* e da reali motivi di pubblico interesse l'utilizzo di un funzionario direttivo in compiti riguardanti un esercizio commerciale di rivendita di generi alimentari presso cui, peraltro, prestano incredibilmente servizio oltre venti dipendenti, tra cui un funzionario con qualifica dirigenziale, il che è all'origine del pauroso *deficit* di tali gestioni dell'ente;

che a riprova della politica clientelare seguita dal commissario dell'ESAC in occasione del recente confronto elettorale, ovviamente in favore del partito di appartenenza, nella stessa data dell'8 giugno, veniva adottato l'atto commissariale n. 59/87, neppure sottoposto, come per legge, all'autorità di controllo, per fini più che evidenti, con cui si provvedeva alla nomina del medesimo funzionario di Paola e del capo della segreteria particolare dello stesso commissario (anche questi di militanza dello scudo crociato) in seno al consiglio generale del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro per il prossimo triennio, cioè con anticipo sul rinnovo delle cariche, fatto emblematico dei fini clientelari concretamente perseguiti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri dell'interno e delle finanze non ritengano opportuno disporre indagini, tramite l'Alto

Commissario antimafia e la Guardia di finanza, ai fini del previsto rapporto all'autorità giudiziaria, per accertare:

1) se sussistono gli estremi del reato di interesse privato in atti d'ufficio nelle nomine disposte dal commissario, in coincidenza con la competizione elettorale in corso, in favore di funzionari impegnati sul versante del partito di maggioranza relativa, in seno al nucleo industriale del Golfo di Policastro e nell'anomalo incarico presso la stessa località di residenza del funzionario interessato;

2) per quali motivi i provvedimenti commissariali di nomina dei rappresentanti dell'ESAC in seno agli organi statutari di società di livello nazionale e, in genere, nei nuclei industriali e nei sodalizi esterni non sono stati omissivamente sottoposti all'autorità tutoria e di vigilanza, per il controllo di legittimità, considerato l'obbligo, posto dall'articolo 20 della legge istitutiva 14 dicembre 1978, n. 28, di sottoposizione all'apposita commissione regionale di ogni atto dell'amministrazione attiva, senza esclusione alcuna e considerato, peraltro, che, in precedenza, proprio l'organo di tutela non aveva concesso il visto di legittimità su alcune delibere commissariali in materia di nomine in seno ad alcune cooperative per la mancanza di motivazione sui criteri seguiti nelle scelte operate e per omessa sottoposizione degli atti alle organizzazioni aziendali, come per legge, di modo che, in tale quadro, la verificatasi omissione si appalesa come un indebito mezzo per eludere il sindacato di legittimità del governo regionale di sinistra, con precise ipotesi di abuso di potere ed interesse privato in atti di ufficio;

3) quali sono i nominativi interessati alle disposte nomine commissariali in seno a società a carattere nazionale, nuclei industriali ed altri organismi presso cui l'ente di sviluppo ha diritto di presenza;

4) quali sono gli emolumenti percepiti dagli interessati in ragione del mandato di rappresentanza dell'ente di appartenenza e se dette somme, soprattutto, sono state versate nelle casse dell'ente, come per legge, atteso il carattere di onnicomprensività del trattamento economico del personale dell'ESAC;

5) per quali motivi il commissario ed il direttore generale, benchè ripetutamente sollecitati dalle competenti strutture, non hanno mai assunto iniziative d'ufficio per il recupero delle somme percepite dai dipendenti a detto titolo, con condotta chiaramente finalizzata a coprire l'illecito posto in essere da funzionari poco scrupolosi.

(4-00436)

(6 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo si fa presente che da elementi informativi pervenuti dalla regione Calabria, dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'interno risulta quanto segue.

Con nota n. 4174 del 18 giugno 1987, in epoca quindi successiva alle consultazioni elettorali del 14 e 15 giugno 1987, il funzionario dell'ESAC dottor Giovanni Marzullo veniva incaricato di prestare servizio per due giorni alla settimana presso il centro vendita di Paola.

Tale provvedimento costituisce una normale procedura d'ufficio nell'espletamento di compiti d'istituto, dovendo il funzionario in questione collaborare con il direttore dello stesso centro al fine di un migliore andamento della gestione commerciale, in vista delle maggiori esigenze derivanti dall'imminente stagione estiva.

In ordine poi alla designazione di funzionari in seno al consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del golfo di Policastro, va notato che l'Ente ha aderito al Consorzio in argomento sin dalla sua costituzione in forza della deliberazione n. 19/C del 27 gennaio 1971, approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 16039/24 643 del 20 aprile 1971, che prevedeva che l'Ente allora «Opera Sila» fosse rappresentato in seno al consiglio generale da 3 consiglieri.

Tali rappresentanti, la cui nomina era da tempo scaduta, sono stati scelti dall'Ente tra dipendenti di provata capacità e professionalità con provvedimenti non rientranti tra quelli soggetti a controllo di merito in quanto, a parere dell'ESAC, trattasi di atto interno riguardante personale dipendente.

Comunque, i suddetti funzionari designati dal commissario straordinario sono decaduti dall'incarico nell'ambito del menzionato Consorzio, in quanto gli organi statutari sono stati sciolti con delibera della regione Basilicata del 3 aprile 1984 e sostituiti da un commissario liquidatore.

Agli atti dell'ESAC, inoltre, non risulta che gli stessi funzionari abbiano ad alcun titolo percepito compensi dal suddetto Consorzio, come peraltro confermato dagli interessati.

Per quanto concerne, infine, l'eventuale esercizio dei poteri attribuiti all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, il Ministero dell'interno, tramite la prefettura di Cosenza, ha fatto presente che non se ne ravvisa per il momento l'opportunità in quanto a carico degli amministratori dell'ESAC risultano instaurati, presso la procura della Repubblica di Cosenza, numerosi procedimenti penali relativi a molteplici aspetti dell'attività di detto Ente e pertanto si ritiene preferibile evitare duplicità d'interventi.

Sui fatti esposti non si ritiene di esprimere alcuna valutazione in quanto trattasi di materie di competenza degli enti locali.

Il Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali
MACCANICO

(29 settembre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per conoscere:

se risulti vero che un folto gruppo di impiegati dell'amministrazione postale e dell'Azienda dei telefoni di Stato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da un lungo ed estenuante tempo attendono che il competente ministro Mammì dia il via alle promozioni a primo dirigente ed a dirigente superiore;

quali siano le motivazioni circa questi gravi ritardi che accentuano e inaspriscono il disservizio ormai proverbiale del suo Ministero, privando moltissime sedi di titolari effettivi;

se risulti vero che le promozioni in questione e quindi i posti da titolare vacanti sono circa 200;

con quali criteri avvengano tali promozioni;

se siano stati stabiliti e da chi i necessari criteri, parametri circa i punteggi, eccetera, per la valutazione anche dei titoli o di altri *status* personali relativi ad ogni situazione;

se tali criteri siano stati portati a conoscenza di tutti in quanto criteri ormai deliberati e ai quali tutti possono e dovrebbero fare riferimento per verificare anche la possibilità di eventuali errori di valutazione; in caso negativo, perchè non venga realizzata tale trasparenza;

quale organo, commissione, gruppo di lavoro, eccetera, abbia valutato o valuterà i titoli e gli *status* dei vari candidati;

se anche le organizzazioni sindacali ne facciano o ne abbiano fatto parte e partecipino quindi sia alle valutazioni sia alle promozioni;

quale sia l'*iter* seguito per le promozioni in questione;

con quali criteri, parametri, o valutazioni obiettive, eccetera, vengano poi assegnati alle varie sedi disponibili i dirigenti promossi;

se anche tali criteri, parametri o valutazioni siano stati deliberati e quindi fissati dagli organi del Ministero e da quali;

se tali criteri di trasparenza, che piacciono sempre nelle altrui azioni, vengano applicati presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

se invece questo concreto realizzarsi della democrazia sopra accennata non si realizza nel Ministero, se cioè è in atto e con veemenza una guerra di raccomandazioni, ricatti, faide, spinte, controspinte feroci e senza esclusione di colpi sia per le promozioni sia per le assegnazioni nelle singole sedi, quali provvedimenti un vero Ministro democratico ed imparziale, a cui stesse veramente a cuore il valore e le qualità professionali dei singoli dirigenti, impiegati, eccetera, prenderebbe anche e soprattutto per il buon funzionamento della pubblica amministrazione, come recita la Costituzione.

(4-04524)

(27 febbraio 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le promozioni alla qualifica di dirigente superiore avvengono secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che prevede il conferimento di tale qualifica secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha sempre provveduto in tempi brevi sia ad attribuire i posti conferibili per turno di anzianità che a bandire i concorsi per titoli di servizio per i posti attribuibili con tale criterio.

Tutte le procedure risultano, infatti, concluse, ad eccezione di quelle relative a due concorsi per titoli di servizio, del ruolo amministrativo uno e del ruolo tecnico l'altro, per i posti da conferire con decorrenza 1° gennaio 1990; il termine per la presentazione delle relative domande è scaduto il 2 marzo scorso e si sta ora procedendo alla valutazione dei titoli presentati dai vari concorrenti.

Presso l'amministrazione postale, invece, si è effettivamente verificato un ritardo nell'attribuzione dei posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore a causa del ricorso proposto al TAR del Lazio da due concorrenti esclusi dal concorso per titoli a 10 posti di tale qualifica del ruolo amministrativo, decorrenza 1° gennaio 1986.

Il citato gravame, peraltro respinto dall'organo adito con sentenza n. 1179/88 del 23 giugno 1988 – comunicata all'amministrazione il successivo mese di ottobre – ha comportato lo slittamento delle procedure relative ai concorsi degli anni successivi; allo stato attuale la situazione è tornata alla normalità.

Il ritardo nel conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente è stato, invece, determinato dalle difficoltà incontrate nell'applicazione della disciplina dettata dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale, a causa del rilevante contenzioso instauratosi nell'ambito delle aziende postelegrafoniche.

La legge 25 ottobre 1989, n. 355, ha, comunque, consentito di sanare la situazione sopra rappresentata: essa, infatti, all'articolo 5 ha previsto, al fine di dotare gli uffici direzionali, sia provinciali che compartimentali, di dirigenti titolari, il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente mediante scrutinio per merito comparativo, riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento, ed il conferimento dei posti relativi agli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 mediante corso-concorso breve, riservato ai funzionari del ruolo ad esaurimento ed a quelli direttivi con una anzianità di servizio di almeno nove anni.

Sono stati, pertanto, preventivamente determinati dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i criteri di valutazione dei titoli – mediante coefficienti numerici – per l'effettuazione degli scrutini di promozione per merito comparativo.

Lo stesso consiglio di amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare nel suo ambito una commissione per lo svolgimento dei lavori preparatori composta dai direttori del personale delle due aziende dipendenti da questo Ministero e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno al consiglio.

Effettuata, quindi, la comparazione tra i vari scrutinati sulla base dei coefficienti complessivi riportati da ciascun candidato, il consiglio di amministrazione ha provveduto a stilare la graduatoria dei funzionari promovibili, con decorrenza 8 novembre 1989, alla qualifica di primo dirigente; agli stessi con successivo decreto ministeriale è stata conferita la nomina ed assegnata la relativa sede di applicazione.

Nell'assegnazione dei promossi ai posti di funzione l'amministrazione ha tenuto presenti le esigenze del servizio oltre che la posizione occupata in graduatoria dai singoli funzionari.

Come previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, ogni candidato, a scrutinio ultimato, ha avuto la possibilità di prendere visione dei criteri di valutazione dei titoli oltre che della propria scheda e di quelle dei candidati che lo precedevano.

I funzionari promossi alla qualifica di primo dirigente con il sistema del merito comparativo sono stati complessivamente 165 (ruolo amministrativo e ruoli tecnici) per cui allo stato attuale risultano ancora vacanti 102 posti.

Per la copertura di tali posti, resisi disponibili tra il 1985 e il 1988, sono già stati banditi dalle aziende dipendenti da questo Ministero i relativi corsi-concorsi di formazione dirigenziale che avranno la durata di 3 mesi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(28 settembre 1990)

POLLICE, CORLEONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere, alla luce del tragico avvenimento dello stadio di Palermo, se siano stati messi in atto tutti quegli strumenti di controllo e vigilanza sui lavori e sugli impianti, anche perchè può essere immaginabile che sull'appalto dello stadio si posino le attenzioni di potentati economici e mafiosi.

(4-03771)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. – Secondo accertamenti disposti da questo Ministero risulta che l'esecuzione dei lavori allo stadio comunale della «Favorita» di Palermo ha formato oggetto di due protocolli d'intesa, stipulati dalla civica amministrazione con la Federazione lavoratori costruzioni per disciplinare le prescrizioni tecniche, da osservarsi dalle imprese aggiudicatarie delle gare d'appalto, e l'obbligo dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori ed in materia previdenziale.

Per verificare il rispetto di tali disposizioni, l'ispettorato provinciale del lavoro di Palermo ha effettuato alcuni sopralluoghi sui lavori e presso gli impianti, soprattutto a seguito dell'infortunio mortale, al quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti, verificatosi il 30 agosto dello scorso anno.

Nella circostanza, funzionari dell'ispettorato provinciale del lavoro hanno partecipato anche ai vari sopralluoghi e alle verifiche coordinati dall'autorità giudiziaria, per effettuare una specifica indagine sulle cause dell'infortunio.

A tal fine, sono stati compiuti accertamenti tecnici sulle modalità di esecuzione delle opere di carpenteria metallica, realizzate dall'impresa appaltatrice con l'apporto di macchine di sollevamento, di mezzi di trasporto ed altre attrezzature.

L'esito dei sopralluoghi è stato riferito all'autorità giudiziaria per le conseguenti valutazioni. Successivamente, l'ispettorato provinciale del lavoro di Palermo ha effettuato altri interventi ispettivi a conclusione

dei quali sono stati inoltrati altrettanti rapporti giudiziari per violazione della legislazione sulla prevenzione degli infortuni.

L'ispettorato del lavoro ha altresì elevato contravvenzioni per violazione delle norme in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

I protocolli d'intesa stipulati dal comune di Palermo con la Federazione lavoratori costruzioni contengono anche disposizioni particolarmente vincolanti per le imprese nella realizzazione in subappalto di opere pubbliche interessanti lo stadio comunale.

In tale prospettiva viene tuttora espletata una responsabile attenta opera di vigilanza da parte degli organi di polizia per assicurare il concreto rispetto della normativa antimafia – che consente ora maggiori strumenti di carattere operativo – e per impedire tentativi – sempre possibili – di inserimento e di presenza di interessi criminosi nella realizzazione degli appalti riguardanti lo stadio palermitano.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(3 ottobre 1990)

POLLICE, VETERE, GAROFALO, BOATO, MESORACA, TRIPODI, CORLEONE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da oltre vent'anni si discute della creazione del Parco del Pollino;

che la prima proposta veniva avanzata da ambienti scientifici e protezionistici, anche come risposta a tentativi di speculazioni turistiche, portate avanti da alcuni gruppi economici (insediamenti sciistici previsti dal progetto «Pollinea» nel 1968; proposta di un colossale insediamento turistico-residenziale, avanzata nel 1970 dalla «Monte Pollino spa» del gruppo EFIM-Insud);

che nel 1971 il CNR, insieme al WWF, pubblicava il primo progetto organico di Parco nazionale del Pollino che veniva, comunque, respinto perchè considerato troppo protezionistico;

che gli anni seguenti hanno visto il succedersi di iniziative e dibattiti a testimonianza di un grande coinvolgimento delle popolazioni locali che ritengono la realizzazione del Parco la sola possibilità di sviluppo per la propria terra;

che nel 1977 la regione Basilicata ha bandito un «Concorso nazionale di idee per la creazione del Parco del Pollino» e nel 1981 i vincitori del concorso consegnavano alla regione il «Progetto Pollino»;

che il progetto riguardava l'area del Pollino Lucano – circa 70.000 ettari e 13 comuni interessati – e prevedeva un piano territoriale di coordinamento con relativa zonizzazione;

che nel 1986 la regione Calabria incaricava il gruppo coordinato dal professor Ferrara, in quanto vincitore del concorso bandito dalla regione Basilicata, di predisporre il Piano territoriale del Pollino per la parte relativa al territorio della Calabria, oggi in fase di approvazione;

che nel contempo l'incarico è stato esteso dalla Calabria ad uno studio di fattibilità del grande Parco, cioè dell'area che include i monti

di Orsomarso e Verbicaro, che interessa 27 comuni calabresi in una superficie di 130.000 ettari circa;

che all'interno di quest'ultima area il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha istituito tre riserve naturali relative alla valle del fiume Lao, alla valle del fiume Argentino ed alle Gole del Raganello;

che con la legge finanziaria 1988 e la connessa delibera CIPE di attuazione del programma di salvaguardia ambientale è stata prevista l'istituzione di 4 nuovi parchi nazionali, tra i quali il Parco del Pollino;

che la delibera CIPE prevede che tutte le operazioni preordinate alla istituzione del Parco siano portate a termine da una commissione paritetica Stato-regioni, alla quale partecipano anche gli enti locali interessati e le associazioni ambientaliste;

che la commissione è stata insediata nell'ottobre 1989 e si sono avviati i lavori a partire dal primo adempimento: l'individuazione dei limiti territoriali dell'area da destinare a parco;

che, dopo una serie di riunioni ed in seguito alla perimetrazione effettuata dalla regione Calabria per la parte relativa al proprio territorio, si è configurata una posizione via via sempre più rigida della regione Basilicata, che si oppone alla proposta di area vasta;

che all'interno della commissione tutti i rappresentanti delle associazioni ambientaliste sostengono la soluzione della regione Calabria per una perimetrazione comprendente i monti di Orsomarso e Verbicaro, in quanto fanno riferimento ad una serie di elaborazioni scientifiche che definiscono quell'area come *unicum* naturalistico connotato da una flora ricca e da una fauna di grande interesse, con specie ormai rarissime in Italia ed in Europa;

vista l'opposizione della regione Basilicata che appare irremovibile, tanto che i lavori della commissione sono bloccati, facendo così ritardare ulteriormente i tempi per la istituzione del Parco del Pollino,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire dichiarando la propria opzione per la costituzione dell'area vasta del Parco del Pollino secondo la proposta della regione Calabria, in modo da consentire di sospendere il blocco dei lavori della commissione paritetica secondo la più corretta impostazione naturalistica e scientifica.

(4-04372)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.

La commissione paritetica Stato-regioni si è costituita con decreto ministeriale 15 giugno 1989 ed ha iniziato i lavori relativi alla perimetrazione e alle norme di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino il 26 ottobre 1989.

Il Ministero dell'ambiente ha sempre sostenuto l'inclusione dei Monti Orsomarso e Verbicaro nella perimetrazione del parco, poichè trattasi di aree non solo con alto valore naturalistico ma anche morfologicamente integrate col Pollino stesso.

Nel decreto, attualmente alla firma del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente, onorevole Angelini, è contenuta la soluzione, emersa in seno alla commissione a conclusione dei lavori, che prevede:

per il territorio pertinente alla regione Calabria, una perimetrazione, una zonizzazione e norme di salvaguardia in linea con la legge-quadro sulle aree protette, in discussione al Parlamento;

per il territorio pertinente alla regione Basilicata, una perimentazione rispettosa del parco regionale già esistente e del piano territoriale regionale e come norme di salvaguardia quelle già esistenti, in vigore con il piano territoriale regionale della regione Basilicata.

Una definitiva soluzione sarà raggiunta al momento dell'emanazione delle direttive per la redazione del Piano Parco, a cura dell'ente gestore, in cui saranno pariteticamente rappresentati: lo Stato, la regione Basilicata e la regione Calabria.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(2 ottobre 1990)

SENESI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia provveduto a comunicare agli uffici postali i numeri di riferimento degli uffici distrettuali delle imposte dirette aggiornati e ad impartire le necessarie direttive perchè l'utenza sia facilmente informata in occasione dei versamenti IRPEF ed ILOR.

(4-04812)

(22 maggio 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo appare opportuno premettere che le istruzioni relative alla compilazione dei bollettini di versamento riguardanti le imposte ILOR e IRPEF sono predisposte e comunicate dall'amministrazione finanziaria.

I concessionari del servizio centrale della riscossione sono tenuti a fornire appositi cartelli informativi da esporre in tutti gli uffici postali della Repubblica.

In ottemperanza a tali disposizioni, presso tutti gli uffici postali sono a disposizione del pubblico i manifesti contenenti le modalità di compilazione dei bollettini già citati.

Gli utenti inoltre possono consultare l'elenco dei codici degli uffici finanziari fornito dal Ministero delle finanze, il quale ne cura periodicamente l'aggiornamento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(5 ottobre 1990)

VISIBELLI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che intorno al 1972 la società «Sigma spa» del gruppo EFIM-Breda chiedeva ed otteneva dagli amministratori comunali del comune di Gioia del Colle (Bari) l'inserimento di aree agricole nel redigendo piano regolatore generale al fine di utilizzarle per la edificazione di alloggi per i dipendenti della società Termosud di Gioia del Colle, facente parte del medesimo gruppo;

che, ottenuto l'inserimento di detti suoli nella zona di espansione C/1, la predetta società ometteva di realizzare il dichiarato intendimento;

che il consiglio comunale, con delibera n. 97 del 30 luglio 1980 e n. 110 dell'11 ottobre 1980 procedeva alla localizzazione delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare, includendo fra queste 4,79 ettari di proprietà della società «Sigma spa»;

che tale localizzazione veniva confermata con delibera commissariale n. 407 del 15 aprile 1986;

che avverso tale destinazione la società «Sigma spa» proponeva ricorso al TAR di Puglia;

che con delibera della giunta regionale n. 627 del 25 gennaio 1982 veniva approvata la delibera del consiglio comunale di Gioia del Colle n. 110 del 1980, sul presupposto che i suoli di proprietà della società «Sigma spa» «dovevano costituire il nucleo sul quale l'amministrazione comunale doveva far redigere il secondo piano di zona»;

che in data 27 luglio 1988 il consiglio comunale di Gioia del Colle, in una controversa seduta e con la partecipazione dei soli consiglieri di maggioranza, avendo le opposizioni abbandonato l'aula per porre la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità, procedeva alla assegnazione, *ex* articolo 51 della legge n. 865 del 1971, dei suoli in questione alla società «CEI srl», nel frattempo subentrata alla «Sigma spa», così contravvenendo alle indicazioni contenute nella richiamata delibera della giunta regionale;

che, di fatto, con la delibera assunta dalla maggioranza consiliare, peraltro oggetto di opposizione in sede amministrativa e di esposti in sede giudiziaria, il comune di Gioia del Colle viene privato, ad esclusivo vantaggio di una società privata avente scopi meramente speculativi ed all'uopo costituitasi, di ogni possibilità di attuazione di autonomi programmi di edilizia economica e popolare;

che la realizzazione di programmi di cosiddetta edilizia convenzionata da parte di gruppi privati di speculazione, come nella fattispecie, non apporta alcun beneficio ai soggetti destinatari, in una realtà economica locale in cui i prezzi unitari dell'edilizia convenzionata sono notevolmente superiori a quelli del libero mercato,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il legale rappresentante della società «Sigma spa», intervenuto nella stipula dell'atto pubblico di trasferimento, fosse munito dei poteri richiesti dalla legge e se il competente Ministero abbia mai autorizzato una operazione economica dai chiari connotati speculativi;

b) se risponda al vero che la società «Sigma spa» abbia acconsentito a dichiarare in atti per il lotto di terreno destinato dal comune all'edilizia economica popolare un prezzo notevolmente superiore a quello di altro lotto di terreno libero da vincoli, al fine evidente di favorire la società acquirente in caso di esproprio;

c) quali provvedimenti si intenda adottare a tutela del pubblico interesse, atteso che, come risulta dalla delibera della giunta municipale di Gioia del Colle n. 567 del 18 agosto 1988, da parte dello stesso sindaco e dell'assessore all'urbanistica venivano espressi seri dubbi sulla legittimità della delibera e sul perseguimento dell'interesse pubblico.

(4-02124)

(27 settembre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'EFIM.

La società Sigma del gruppo EFIM era proprietaria di terreni, della superficie complessiva di circa metri quadrati 81.111, nelle contrade Palmentullo e Marchetti del comune di Gioia del Colle

In data 8 settembre 1977, la società presentò agli uffici comunali i progetti dei piani di lottizzazione relativi a detti terreni, facendo presente che una tempestiva decisione avrebbe favorito la concessione di un mutuo agevolato per un programma di edilizia abitativa per i dipendenti della società Termosud.

Ma, nonostante il parere favorevole della commissione edilizia, il comune non ritenne di adottare i richiesti strumenti urbanistici; contro questa decisione la società adì, con esito negativo, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia.

La Sigma – constatata l'impossibilità di realizzare i programmi di edificazione previsti – decise di alienare le aree in questione.

L'11 marzo 1987, su conforme delibera del consiglio di amministrazione, la società cedette alla CEI srl le aree in questione al prezzo complessivo di lire 2.400.000.000, di cui lire 1.850.000.000 per quelle in contrada Palmentullo e lire 550.000.000 per quelle in contrada Marchetti.

La diversa determinazione dei prezzi delle due aree si spiega con le caratteristiche particolari delle stesse, quali la superficie e cubatura realizzabile, la ubicazione, il collegamento per gli allacciamenti, la conformazione del suolo e, soprattutto, il maggiore interesse rivestito dall'area in contrada Palmentullo, che intanto era stata inserita nel piano per l'edilizia economica popolare, e perciò suscettibile di più rapida edificazione.

L'operazione di cessione delle aree, non soggetta ad alcuna autorizzazione ministeriale, fu eseguita, per la Sigma, da persona munita di procura speciale sottoscritta dal rappresentante legale della società.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PIGA

(3 ottobre 1990)

VISIBELLI. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e di grazia e giustizia.* Premesso:

che l'Azienda municipalizzata elettricità e trasporti di Trani, gestione autolinee regionali in affidamento, per poter ottenere dal Banco di Napoli – filiale di Trani – l'accredito dell'importo di lire

2.970.293.000 – ha dovuto proporre ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile al pretore;

che i funzionari del Banco di Napoli non hanno inteso ottemperare al proprio dovere neanche dopo la notifica dell'ordinanza del pretore, con la quale veniva immediatamente ordinato «al Banco di Napoli, filiale di Trani, nella persona del direttore *pro-tempore*, di adottare immediatamente tutti i necessari e più opportuni provvedimenti perchè, in concreto, l'AMET di Trani, gestione autolinee regionali in affidamento, nella persona del presidente *pro-tempore*, consegua immediatamente o sia messa in grado di conseguire immediatamente, presso il suo nuovo designato «cassiere», Cassa di risparmio di Puglia, filiale di Trani, in persona del suo direttore *pro-tempore*, con accreditamento sul conto corrente 3290003067, intestato all'AMET di Trani – gestione autolinee regionali in affidamento, la piena e libera disponibilità dell'importo di lire 1.485.146.500 (di cui al mandato n. 6322 del gennaio 1990 della regione Puglia) nonchè dell'importo di altre lire 1.485.146.500 (di cui al mandato n. 6548, pure del gennaio 1990, della regione Puglia) oltre all'importo che, al 31 gennaio 1990, era pari a lire 121.512.042 (salvo quello diverso che nel frattempo si fosse determinato) di cui al conto corrente cat. 27, n. 3643, intestato all'AMET di Trani, gestione autolinee regionali in affidamento. In particolare, quanto ai due suddetti mandati di lire 1.485.146.500 l'uno, il Banco di Napoli, filiale di Trani, nella persona del direttore *pro-tempore*, onde ottemperare all'ordine che precede, provvederà, se ritenuto non altrimenti evitabile e necessario, alla immediata restituzione, con procedura d'urgenza, alla regione Puglia di tutti i documenti in virtù dei quali dette somme sono state accreditate presso detto Banco in favore dell'AMET...»;

che il comportamento dei funzionari del Banco di Napoli nella duplice veste di tesoriere della regione Puglia e di errato destinatario dei mandati emessi a favore dell'AMET – gestione autolinee regionali in affidamento ha creato notevolissimi problemi allo svolgimento di un pubblico servizio e concretizzato un'arbitraria ritenzione di somme non autorizzata da alcuna disposizione legislativa,

per quanto innanzi esposto, l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano accertare, nei limiti delle rispettive competenze, le responsabilità eventualmente addebitabili al Banco di Napoli per l'arbitrario e illegittimo comportamento dei suoi funzionari e/o dei suoi responsabili a livello periferico o centrale; ed in caso positivo, le risultanze finali ed i doverosi, conseguenziali provvedimenti in merito.

Parenteticamente ed infine, l'interrogante evidenzia che solo grazie al tempestivo intervento della magistratura ordinaria e alla disponibilità della Cassa di risparmio di Puglia si è evitato di interrompere l'intero servizio di trasporti extra-urbani della provincia di Bari con tutte le tragiche conseguenze che l'interruzione avrebbe comportato.

(4-04557)

(13 marzo 1990)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale vengono posti quesiti in ordine ai rapporti tra il Banco di Napoli e

l'AMET - Azienda municipalizzata elettricità e trasporti di Trani (Bari).

Al riguardo, si fa presente che i poteri attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza creditizia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza complessiva delle istituzioni creditizie. Non rientra, pertanto, tra i compiti dell'organo di vigilanza intervenire in questioni, come quella segnalata, attinenti più propriamente alla sfera dei rapporti intercorrenti tra banche e clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività, rapporti la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante ricorso presso le competenti sedi giudiziarie che, nel caso di specie, risultano essere già state adite.

Il Banco di Napoli, interessato per il tramite della Banca d'Italia, ha riferito che, in ordine al caso segnalato nell'interrogazione, non ha assunto alcun atteggiamento ostruzionistico nè ha tentato di eludere la decisione del pretore di Trani che, al contrario, è stata sollecitamente eseguita.

Il menzionato Banco ha, peraltro, precisato che un completo chiarimento sulla questione insorta con l'AMET potrà aversi soltanto dopo che la magistratura si sarà definitivamente pronunciata.

Il Ministro del tesoro
CARLI

(4 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che, tra i paesi europei, Spagna ed Italia detengono il record dell'alto costo delle telefonate all'estero; infatti una telefonata di dieci minuti tra gli Stati Uniti e l'Italia costa, se in partenza dagli Stati Uniti, nelle ore di minor traffico, 6 dollari e 20, mentre la stessa telefonata, se in partenza dall'Italia per gli USA, costa, sempre nelle ore di minor traffico, l'equivalente di 24 dollari e 52 centesimi; *per incidens* analoga telefonata dalla Gran Bretagna costa 9,32 dollari per dieci minuti;

che la FCC (Federal comunication commetee), l'ente americano di vigilanza sulle telecomunicazioni, ha deciso di sferrare una campagna per costringere i paesi stranieri, ed in particolare gli europei, ad abbassare i prezzi delle comunicazioni telefoniche internazionali;

che tale iniziativa di Washington per fare abbassare i prezzi internazionali delle telecomunicazioni, in caso di opposizione degli Stati europei, vedrà le compagnie telefoniche americane autorizzate dal loro Governo a limitare i pagamenti alle controparti estere;

che la succitata iniziativa verrà attuata a fine novembre per favorire il libero commercio, l'utente americano e la bilancia commerciale americana ma, invero, il principale beneficiario sarà l'utente europeo,

l'interrogante chiede di sapere:

1) come si sia potuta creare la disparità di tariffe telefoniche sopra descritta;

2) se, non solo sulla base delle istanze americane, non si ritenga di operare sollecitamente per un livellamento delle tariffe italiane, quanto meno, a quelle degli altri Stati europei.

(4-05141)

(25 luglio 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la struttura delle tariffe telefoniche in Italia, finora sorretta da un criterio di mutualità che reca sensibili vantaggi alla cosiddetta «fascia sociale», può provocare sperequazioni fra le tariffe urbane ed extraurbane nonchè fra le tariffe interurbane ed internazionali vigenti in Italia e quelle praticate da altri paesi.

Il traffico teleselettivo internazionale, in particolare, risulta negativamente influenzato negli ultimi anni dall'applicazione del sovrapprezzo di lire 31,23 stabilito a favore della cassa conguaglio, che determina una maggiorazione del 32,6 per cento delle tariffe in questione, e dell'aliquota IVA pari al 19 per cento, notevolmente superiore a quella applicata da altri paesi.

Pur non potendo sottacere l'onerosità del sistema telefonico nazionale, soprattutto riguardo al servizio in teleselezione, occorre, tuttavia, segnalare che se si tiene conto di alcuni aspetti peculiari della realtà italiana come le agevolazioni sociali previste per la categoria delle abitazioni ed il particolare sistema di applicazione delle tariffe diversificato per fasce orarie non si rilevano sostanziali divergenze rispetto agli altri paesi occidentali.

Si fa, comunque, presente che il problema della ristrutturazione delle tariffe è da tempo all'attenzione degli organismi competenti ed infatti, nel Piano nazionale delle telecomunicazioni 1988-97 è stata evidenziata l'opportunità di adottare una politica che modifichi l'attuale struttura delle tariffe stesse, in modo da porre in stretta correlazione il costo e la tariffa di ogni singolo tipo di prestazioni, secondo il principio dell'autofinanziamento.

In tale quadro ed in applicazione dell'articolo 5 della vigente convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, d'intesa con il Comitato interministeriale prezzi e di concerto con il Ministero del tesoro, si sta procedendo alla verifica della congruità delle tariffe e dei canoni in relazione ai costi effettivi del servizio, la cui conclusione potrebbe comportare una riduzione delle tariffe intercontinentali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(8 ottobre 1990)

VISIBELLI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari nn. 4-03042, per un intervento volto a verificare che le autovetture dello Stato e le scorte siano adoperate esclusivamente per ragioni di servizio e per un censimento reale degli autoveicoli in dotazione alle singole amministrazioni, presentata sin dal 14 marzo 1989, nella seduta n. 229, e

4-03344, per un intervento volto ad eliminare le incongruenze legislative emerse in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, laddove disciplina il trattamento di missione nel pubblico impiego, presentata sin dal 4 maggio 1989, nella seduta n. 255), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;

2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta ai suspecificati atti di sindacato ispettivo.

(4-05180)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica quanto segue.

Va preliminarmente rilevato che alle interrogazioni parlamentari che affrontano problematiche che investono le competenze istituzionali di diverse pubbliche amministrazioni oppure postulano la conoscenza di dati non disponibili da parte dell'amministrazione tenuta a rispondere non sempre è possibile dare risposta nei termini regolamentari.

In tali ipotesi si determina, infatti, l'esigenza di formulare richieste alle amministrazioni interessate per l'acquisizione dei necessari elementi informativi, con la conseguenza di un notevole allungamento dei tempi tecnici di risposta.

In questo ambito rientrano peraltro anche le interrogazioni 4-03042 e 4-03344, indicate nel documento di cui all'oggetto, alle quali il Dipartimento della funzione pubblica non ha potuto ancora dare adeguata risposta, atteso che non risultano a tutt'oggi ancora fornite tutte le informazioni richieste a talune amministrazioni statali.

Si fa comunque presente che non appena detti elementi saranno acquisiti dal Dipartimento della funzione pubblica – che ha per l'occasione provveduto anche a sollecitarli con telex del 14 settembre scorso – si provvederà a fornire all'onorevole interrogante una tempestiva risposta.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(26 settembre 1990)

ZITO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che nel passato si è registrato un apprezzabile impegno della SIP in direzione del mantenimento della efficienza e del decoro delle cabine telefoniche pubbliche, oggetto della attenzione di vandali, di ladri, di attacchini di manifesti e così via;

che tale impegno sembra negli ultimi tempi attenuato, visto che non si procede più, perlomeno nella provincia di Reggio Calabria, alla sostituzione dei telefoni non funzionanti, mentre scarsissima è l'attività del personale preposto alla pulizia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per eliminare gli inconvenienti denunziati, permanendo i quali sarebbe forse meglio procedere all'abbattimento delle cabine telefoniche, che non possono avere altra funzione e ragione se non quella di consentire ai passanti di telefonare e in condizioni accettabili di decoro.

(4-04722)

(17 aprile 1990)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la SIP, interessata in merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, ha riferito che i 1.204 impianti di telefonia pubblica ad orario illimitato (cabine stradali) in servizio presso la propria agenzia di Reggio Calabria presentano un buon grado di funzionalità.

Tali impianti sono, infatti, sottoposti a sistematica manutenzione e sono, inoltre, dotati, nella quasi totalità, di telerivelatore di allarme per la segnalazione automatica delle anomalie di funzionamento.

Anche le strutture, spesso soggette ad azioni vandaliche, non presentano, ha continuato la concessionaria, particolari o generalizzate situazioni di degrado.

La SIP ha precisato, infine, di aver disposto il potenziamento dell'attività di manutenzione delle apparecchiature telefoniche pubbliche con particolare riguardo agli interventi di pulizia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(28 settembre 1990)